

Istituto compatibile	Specifica
Malattia	Qualora l'altro genitore sia malato
Maternità/paternità	Qualora l'altro genitore sia in congedo di maternità/paternità è possibile richiedere il congedo COVID-19 per accudire eventuali altri figli presenti nel nucleo familiare, ad eccezione del figlio per il quale l'altro genitore sta fruendo del congedo di maternità/paternità.
Lavoro agile	Qualora l'altro genitore stia prestando la propria attività lavorativa in smart-working. Ciò in quanto il genitore "smart" non potrà occuparsi della cura dei figli.
Ferie	Qualora l'altro genitore stia fruendo di un periodo di ferie.
Aspettativa non retribuita	Qualora l'altro genitore abbia in essere una aspettativa non retribuita, in quanto il rapporto di lavoro è ancora attivo e non rientra nelle due fattispecie di esclusioni suindicate: - percettore di sostegno al reddito, - disoccupato o inoccupato.
Part-time e lavoro intermittente	Qualora l'altro genitore abbia attivo un rapporto di lavoro a part-time (orizzontale, verticale o misto) o un contratto intermittente.

Indennità "una tantum"	La percezione di una delle indennità, previste dagli articoli 27, 28, 29, 30 e 38, del decreto-legge n. 18/2020, non preclude al lavoratore e al coniuge, la possibilità di fruire dei giorni di congedo COVID-19.
Chiusura delle attività commerciali per emergenza COVID-19	La fruizione del congedo COVID-19 è compatibile con la sospensione obbligatoria dell'attività da lavoro autonomo disposta durante il periodo di emergenza per COVID-19. La motivazione è legata sempre al fatto che trattasi di sospensione e non di una cessazione dell'attività lavorativa.
Permessi legge n. 104/1992 (articolo 33, commi 3 e 6)	È possibile fruire del congedo COVID-19 nelle stesse giornate in cui l'altro genitore stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi cd. legge 104.
Prolungamento del congedo parentale	È possibile fruire del congedo COVID-19 nelle stesse giornate in cui l'altro genitore stia fruendo, anche per lo stesso figlio, del prolungamento del congedo parentale, previsto dall'articolo 33, del Decreto legislativo n. 151/2001.
Congedo straordinario	È possibile fruire del congedo COVID-19 nelle stesse giornate in cui l'altro genitore stia fruendo, anche per lo stesso figlio, del congedo straordinario, previsto dall'articolo 42, comma 5, del Decreto legislativo n. 151/2001.